



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'ABRUZZO

Al Comune di
CIVITELLA DEL TRONTO (TE)

All'Organo di revisione del Comune di
CIVITELLA DEL TRONTO (TE)

Oggetto: rendiconti relativi agli esercizi 2023 e 2024. Comunicazione delle criticità rilevate e di chiusura dell'istruttoria.

Il Magistrato istruttore, eseguito il controllo di cui all'art. 1, commi 166 segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, comunica la chiusura dell'istruttoria relativamente ai rendiconti degli esercizi 2023 e 2024, e segnala di seguito i profili di criticità rilevati, invitando codesto Comune al loro monitoraggio e superamento.

1) Parametri di deficitarietà di cui all'allegato "A" al d.m. 28 dicembre 2018, adottato dal Ministro dell'interno di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze.

Dalla consultazione sulla BDAP dei dati relativi ai parametri deficitari risulta per l'esercizio 2023 il mancato rispetto del limite relativo all'indicatore P2 (codice indicatore 2.8 - *incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente*), che è pari a 20,89 (limite minimo 22 per cento).

Si ricorda che il mancato rispetto dei parametri di deficitarietà costituisce un possibile indizio di criticità per la tenuta dei conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria, nonché un fattore di criticità che richiede l'adozione di concrete misure correttive.

2) Verifica degli equilibri.

Nell'esercizio 2023 il risultato di competenza (W1) è stato pari a 171.463,63, l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3) sono risultati entrambi negativi e pari, rispettivamente a -129.805,89 e a -191.239,28.

I bilanci dei comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione, previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011.

Le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno chiarito che: *“alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l'altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole valesse in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi. Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012). I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti 9 dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d. lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi e quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento”* (20/SSRRCO/QMIG/2019).

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2) e dell'equilibrio complessivo (W3), dimostrando l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Nell'esercizio 2024 i tre indici sono tutti di valenza positiva e pari, rispettivamente, a: 105.204,63 (W1), a 57.593,99 (W2) e a 360,00 (W3).

3) Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE).

Il Comune nel rendiconto della gestione 2023 in riferimento ai residui attivi a Titolo 1, pari a euro 584.719,05 ha accantonato al FCDE euro 258.562,76 (pari al 44,22 per cento) mentre per i residui a Titolo 3, pari a euro 218.236,62 non ha accantonato alcuna somma (0 per cento).

Nel rendiconto della gestione 2024 in riferimento ai residui a Titolo 1, pari a euro 376.139,78, ha accantonato al FCDE euro 253.093,25 (pari al 67,29 per cento), mentre per i residui a Titolo 3, pari a euro 314.563,43, ha accantonato euro 50.044,15 (pari al 15,91 per cento).

Il principio contabile di cui al par. 3.3 dell'All. 4/2 al d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 stabilisce che: *“per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata <Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità> il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata) [...] In sede di rendiconto [...] l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio [...] Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede: a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità; b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.*

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti”.

La media dell'incidenza fra i residui di competenza e gli accertamenti (RC/A) per gli anni 2018-2022 (quinquennio rilevante per l'esercizio 2023) è pari all'85,19 per cento per il Titolo 1 e all'82,04 per cento per quelli a Titolo 3; la media di detta incidenza per gli anni 2019-2023 (quinquennio rilevante per l'esercizio 2024) è pari all'87,18 per cento per il Titolo 1, e all'82,61 per cento per il Titolo 3.

Detti valori, attenendo alla media delle quote dei crediti accertati e non riscossi nelle predette annualità, comprovano, alla luce del citato principio contabile, la insufficiente quantificazione del FCDE, con particolare riferimento ai residui attivi di cui al Titolo 3, pari allo zero per cento nel 2023 e al 15,91 per cento nel 2024.

La contabilizzazione a rendiconto di residui attivi non adeguatamente presidiati dal FCDE comporta il pericolo di poste attive inesistenti e perciò tali da poter creare tensione sugli equilibri.

Si invita il Comune alla corretta quantificazione del Fondo.

4) Fondo anticipazioni liquidità (FAL).

Il Comune ha accantonato al FAL euro 148.260,72 nel 2023 ed euro 135.328,72 nel 2024. Detti accantonamenti sono insufficienti; infatti, secondo le informazioni fornite dalla Cassa depositi e prestiti (cfr. note acquisite al prot. n. 965 del 18 marzo 2024 e al prot. n. 207 del 21 gennaio 2025), il Comune a fine esercizio 2023 doveva restituire euro 149.881,21 e a fine 2024 euro 137.115,20.

Si invita l'Ente alla esatta quantificazione del Fondo.

5) Fondo contenzioso.

Nella relazione allo schema di rendiconto 2024 l'Oref ha dichiarato che: *"il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 30.000,00, per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze e le quote accantonate risultano congrue"* (cfr. punto 3.4.1), mentre nel questionario al rendiconto ha dichiarato che il Comune non ha predisposto un elenco aggiornato dei giudizi in corso al 31 dicembre 2024 assistito dal giudizio sulle rispettive probabilità di soccombenza e ha affermato che: *"il Responsabile finanziario con nota prot. n. 3247 11/03/2025 ha chiesto al Responsabile del servizio contenzioso la ricognizione e non ha ricevuto risposta"*.

Si invita l'Ente all'osservanza del principio contabile di cui al par. 5.2 lettera "h", secondo il quale: *"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso"*.

Inoltre, si invita l'Organo di revisione alla corretta e congruente compilazione della documentazione contabile.

6) Tempestività dei pagamenti.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è positivo per tutte e due le annualità e pari a 51,64 nel 2023 e a 23,94 nel 2024.

Detti valori indicano la violazione dei termini massimi di pagamento di cui all'art. 4, del d. lgs. 9 ottobre 2022, n. 231.

Inoltre nella BDAP per l'esercizio 2024 è indicato un valore di ITP erroneo (14).

L'Oref nella relazione allo schema di rendiconto 2024 (cfr. punto "3.4.3") ha affermato che: *"il debito commerciale residuo alla fine dell'esercizio 2023 non si è ridotto almeno del 10% rispetto a quello dell'esercizio 2022; l'Ente ha allegato l'indicatore di ritardo annuale (IRP) di n. 14 giorni e tale indicatore non è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali [ha accantonato] nel risultato di amministrazione al 31/12/2024 il Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) per un importo pari a euro 91.000,05"*.

Nel questionario al rendiconto 2024, l'Oref indica in euro 80.168,80 la somma accantonata al FGDC (cfr. Sezione II – Gestione finanziaria – Residui e Fondi, punto "26.1") e in 43 giorni l'indicatore di ritardo annuale del 2023 (cfr. tabella *Dati per fondo garanzia debiti commerciali 2024*).

Secondo i dati inseriti nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze, invece, l'indicatore di ritardo annuale del 2022 (rilevante per la quantificazione del FGDC del 2023) è pari a zero mentre quello del 2023 (rilevante per la quantificazione del FGDC del 2024) è positivo e pari a 38,54; l'indicatore del 2024 indica il superamento dei termini massimi di pagamento di cui all'art. 4 del d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Secondo le informazioni inserite nella BDAP, il FGDC è pari ad euro 91.000,05 sia nel 2023 che nel 2024.

Si invita l'Ente al rispetto dei termini massimi di pagamento e l'Organo di revisione alla corretta e congruente compilazione della documentazione contabile.

E' opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che l'indice di tempestività dei pagamenti, previsto dall'art. 9, comma 3, del d.p.c.m. 22 settembre 2014 (pubbl. in G.U. n. 265 del 2014), è *"calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento"*, mentre l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è *"calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente"* (cfr. il comma 859, lettera "b") ed è elaborato *"mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64"* (cfr. il comma 861).

Inoltre, l'art. 1, comma 872, della medesima legge n. 145 prevede che: *"il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette misure"*; l'art. 239 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel) indica tra le funzioni dell'Organo di revisione il rilascio di pareri nelle materie colà individuate e, comunque, la funzione di *"vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità [stabilendo anche che] al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente [ed] è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti"*.

Pertanto, considerato il combinato disposto dell'art. 1, comma 872, della legge n. 145 del 2018 e dell'art. 239 del Tuel, l'Oref nella propria relazione al rendiconto e negli

ulteriori atti previsti per legge deve riferire correttamente e specificamente in ordine al corretto accantonamento al FGDC ai sensi dell'art. 1, comma 862, in riferimento ai presupposti di cui all'art. 1, comma 859, della legge n. 145 del 2018.

Si ritiene anche opportuno richiamare la circolare n. 1 del 2024 del Mef, alla cui lettura integrale si rimanda, secondo la quale: *“tra le riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che l'Italia si è impegnata a realizzare, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, è prevista la Riforma n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie. Tale riforma [...] prevede che entro il primo trimestre 2025 (Q1 2025), con conferma al primo trimestre 2026 (Q1 2026), siano conseguiti specifici obiettivi quantitativi (target) in termini di tempo medio di pagamento e di tempo medio di ritardo”* e che gli obiettivi per i dirigenti responsabili sono individuati *“con riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.”*

7) PNRR.

In occasione di accesso del 18 novembre 2025, la piattaforma ReGiS per il progetto di cui al CUP B78H22000160006 ha segnalato la seguente criticità: *“Dati da Verificare/Aggiornare ID015-QUADRO ECONOMICO - PIANO DEI COSTI - FINANZIAMENTO - IL QUADRO ECONOMICO (SE VALORIZZATO), IL PIANO DEI COSTI ED I FINANZIAMENTI(AL NETTO DELLE ECONOMIE)NON SONO TRA LORO COERENTI > ID020-FINANZIAMENTO - CENSIRE TUTTE LE FONTI DI FINANZIAMENTO CON IL VALORE TOTALE DEL PROGETTO CENSIRE TUTTE LE FONTI DI FINANZIAMENTO CON IL VALORE TOTALE DEL PROGETTO >”*.

Si raccomanda al Comune il costante aggiornamento della piattaforma ReGiS, garantendo la corretta e tempestiva realizzazione dei progetti.

* * *

Quanto sopra con riserva di eventuale approfondimento da parte della Sezione nei futuri cicli di controllo e in sede di controllo sulla gestione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Si ricorda l'obbligo di pubblicazione dei sopra indicati rilievi sul portale istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 33 del 2013.

Il Magistrato istruttore
Andrea Di Renzo

Visto
Il Presidente di Sezione
Ugo Montella